

**DISCIPLINARE PER LA CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE NEGLIAA.TT.CC.
DELLA REGIONE ABRUZZO**

Art. 1

Tempi della caccia di selezione

1. La caccia di selezione al cinghiale è svolta esclusivamente nel territorio sottoposto a gestione venatoria, all'interno di un arco temporale massimo stabilito nell'anno di riferimento, anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, previa acquisizione di parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
2. All'interno dell'arco temporale determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo, la caccia di selezione si svolge da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto, per un massimo di cinque giornate settimanali, con esclusione dei giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì).
3. Previo parere favorevole dell'ISPRA, la caccia di selezione può svolgersi anche in orario notturno, ai sensi dell'art. 11quaterdecies, comma 5, della L. 248/2005.
4. Il Dirigente regionale competente con proprio atto stabilisce annualmente l'arco temporale massimo e l'orario entro il quale può svolgersi la caccia di selezione, sulla base del parere acquisito dall'ISPRA.
5. L'ATC può consentire l'esercizio della caccia di selezione su terreni coperti da neve ai sensi della lettera m dell'art. 21 della L. 157/92 (così come modificata dalla L. 116/2014), e secondo le modalità previste dal presente disciplinare.

Art. 2

Piano di prelievo in selezione degli ATC

1. Gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) provvedono a redigere annualmente un proprio Piano di Prelievo in caccia di Selezione (PPS).
2. Il piano dell'ATC, corredato da parere favorevole dell'ISPRA, è sottoposto all'autorizzazione regionale che fissa gli obiettivi del prelievo selettivo da raggiungere e tempi di realizzazione.

Art. 3

Richiesta intervento in caccia di selezione

1. La caccia di selezione è valido strumento per aumentare il prelievo dei cinghiali e ridurre i danni causati dalla specie. La Regione può richiedere agli ATC, attraverso propria piattaforma, l'attivazione di specifici interventi in caccia di selezione, per contenere danni al patrimonio agricolo, per la prevenzione degli incidenti, per motivi sanitari o altre cause. Le richieste sono inoltrate congiuntamente anche alla Polizia Provinciale in avvalimento (di seguito PP) per gli adempimenti di competenza.
2. L'ATC, ricevuta la segnalazione, provvede entro 48 ore ad eseguire gli interventi di prelievo, fornendo report circa gli esiti del singolo intervento realizzato.
3. L'ATC entro 48 dalla segnalazione può comunicare l'impossibilità di farsi carico dell'intervento. In tale caso la Regione provvede ad attivare il controllo a cura della polizia provinciale in avvalimento o delle GVV per la provincia di Pescara.

Art. 4

Interruzione caccia di selezione

1. La Regione interrompe la caccia di selezione nei territori interessati e provvede ad attivare il controllo a cura della polizia provinciale in avvalimento o delle GVV per la provincia di Pescara nei seguenti casi:
 - a) inefficacia degli interventi realizzati attraverso l'attività venatoria e la caccia di selezione (interventi venatori ordinari);

- b) inerzia dei soggetti deputati agli interventi venatori ordinari;
- c) impossibilità di ricorrere ad interventi venatori ordinari, tenuto conto delle caratteristiche del luogo, dell'orario o di altre specifiche condizioni.

Art. 5

Soggetti abilitati alla caccia di selezione

1. La caccia di selezione è svolta da tutti i cacciatori iscritti o ammessi all'ATC, in possesso di titoli abilitanti al prelievo selettivo del cinghiale, riconosciuti dalla Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 3 del Reg. Reg. n. 1/2017.
2. Possono accedere alla caccia di selezione anche gli arcieri in possesso di abilitazione come "cacciatori di Ungulati con tecniche selettive" ed eventualmente anche come "coadiuvanti al controllo del cinghiale", a seguito di adeguati percorsi formativi (con esame finale e prova di tiro) integrati con lezioni specifiche sugli aspetti salienti del prelievo con l'arco. Devono inoltre possedere attestazione certificata da un istruttore abilitato riportante l'esito positivo di una prova di tiro sul campo da una distanza non superiore a 25 metri per il compound e metri 15 per l'arco tradizionale. La prova è ritenuta valida con il risultato di 4 frecce su 5 in bersaglio di 20 cm di diametro su bersagli tridimensionali rappresentanti ungulati. L'attestato rappresenta documento complementare dell'abilitazione al prelievo selettivo degli ungulati.

Art. 6

Organizzazione delle attività di selezione

1. L'ATC nel territorio vocato può avvalersi dei capisquadra e/o vice-capisquadra assegnatari delle zone di caccia, o di uno o più referenti e relativi vice referenti scelti tra i cacciatori di selezione assegnati alle singole zone di caccia (ZC) al Cinghiale. Nel caso in cui non siano realizzati gli obiettivi di prelievo secondo le singole fasi temporali fissate dall'autorizzazione regionale al PPS, l'ATC per il periodo restante dovrà gestire gli interventi in caccia di selezione in quell'area facendo ruotare tutti i cacciatori di selezione iscritti all'Ambito, escludendo le squadre/i gruppi che hanno operato e non hanno raggiunto gli obiettivi.
3. L'ATC nel territorio non vocato organizza la caccia di selezione avvalendosi di una rotazione dei cacciatori di selezione iscritti all'Ambito indipendentemente se appartenenti o meno ad una squadra di caccia.
4. L'ATC ha il compito di coordinare la caccia di selezione programmando le uscite e verificando l'efficacia delle operazioni poste in campo nonché verificando il rispetto delle norme da parte dei selescacciatori. In caso di mancata o negligente partecipazione dei selescacciatori alle attività programmate, l'ATC provvede alla sostituzione degli stessi con altri selescacciatori, indipendentemente se appartenenti o meno ad una squadra di caccia.
5. E' fatto obbligo all'ATC comunicare agli organi di vigilanza Carabinieri Forestali e PP la pianificazione e la programmazione territoriale della caccia di selezione al cinghiale.

Art. 7

Obblighi dei cacciatori di selezione

1. Ogni cacciatore di selezione, è tenuto a rispettare quanto previsto nel PPS dell'ATC e nel presente disciplinare.
2. I cacciatori di selezione devono assicurare la propria collaborazione alla realizzazione dei censimenti e delle altre attività ed operazioni gestionali richieste dall'ATC.

Art.8

Tecniche e strumenti della caccia di selezione

1. La caccia di selezione è praticata nella forma individuale all'aspetto da postazione fissa, nel rispetto dei commi 1,2,3, e 6 dell'art. 14 del Reg. Reg. n. 1/2017 e ss.mm.ii., o alla cerca nel rispetto dei commi 1,2,3 e 7 dell'art. 16 del Reg. Reg. n. 1/2017

2. Nel prelievo di selezione è vietato l'uso di qualsiasi tipo di cane.
3. Per la caccia di selezione sono utilizzate le armi a canna rigata munite di ottica di mira previste ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 14 del Reg. Reg. n. 1/2017 e ss.mm.ii..
4. Per la caccia di selezione al cinghiale possono essere utilizzati archi. Sono ammessi tutti i tipi di archi esistenti in commercio, con e senza congegni di puntamento purché con carico minimo 50 libbre. La punta da caccia deve avere taglienti a minimo due lame ed un peso non inferiore a 90 grani (5,83 grammi). Il materiale con cui è costruita la freccia può essere indifferentemente carbonio, alluminio o legno. Le frecce devono avere impennaggio a profilo basso, canonicamente identificabili con frecce da tiro sportivo convenzionale, di qualsiasi lunghezza fino ai 5" (12,5 cm.).
5. Non è possibile avere durante la medesima uscita contemporaneamente l'arco e il fucile.
6. Le armi da fuoco utilizzate per la caccia di selezione devono essere tarate; la taratura deve essere effettuata verificando che su colpi 5 almeno 4 colpi rientrino su un bersaglio fisso di 15 cm di diametro posto a metri 100
7. La taratura delle armi utilizzate per il prelievo selettivo deve essere certificata da un Direttore/istruttore di tiro presso poligono o campo di tiro autorizzato.
8. Per le uscite effettuate nella fascia oraria compresa da un'ora dopo il tramonto alle ore 24 è richiesta la taratura della carabina con ottica, visori o fonte luminosa.
9. Nella caccia di selezione il tiro deve essere eseguito da punti di appostamento fissi, con arma in appoggio, solo dopo aver attentamente valutato che il capo da abbattere sia perfettamente visibile e riconoscibile, che la traiettoria di tiro sia completamente libera da ostacoli.
10. Il selecciatore dovrà anche stabilire che il proiettile/freccia, in caso di mancato raggiungimento del bersaglio, o nell'eventualità che trapassi il corpo dell'animale, colpisca nell'immediatezza il terreno visibile e sgombro da qualsiasi copertura.
11. Per coadiuvare il prelievo selettivo in orari serali/notturni (art. 11-quaterdecies, c.5, L. 248/2005), e in particolare nei contesti in cui il contenimento dei rilevanti danni causati da questa specie risulta prioritario, è consentito il ricorso ad opportune fonti luminose o visori notturni o ottiche notturne, (per esempio: intensificatori di luminosità, termografia ad infrarossi) per la visione in assenza di luce, al fine di massimizzare l'efficienza di prelievo, la selettività della caccia e l'operatività in termini di massima sicurezza.
12. Nella caccia di selezione notturna il cacciatore autorizzato al prelievo è accompagnato da un selecciatore non armato e ammesso al prelievo nell'ATC competente per territorio.

Art. 9

Attuazione della caccia di selezione

1. I capisquadra e/o i vice-capisquadra, i referenti e i vice, di cui al comma 1 dell'art. 6, collaborano con l'ATC per l'organizzazione del prelievo venatorio di selezione al Cinghiale.
2. I capisquadra e/o i vice-capisquadra, i referenti e i vice devono assicurare:
 - a) il passaggio di informazioni e il coordinamento tra l'ATC e i selecciatori assegnati alla singola zona di caccia di cui sono referenti;
 - b) l'efficienza nell'organizzazione dei censimenti e nello svolgimento delle attività di gestione del Cinghiale richieste dall'ATC;
 - c) l'efficace organizzazione delle attività di recupero con cane da traccia dei capi feriti;
 - d) la verifica ed il controllo biometrico dei capi abbattuti secondo le modalità stabilite dagli ATC;
 - e) l'aggiornamento degli abbattimenti eseguiti;
 - f) gestione e manutenzione delle apposite bacheche di macroarea e area non vocata, laddove previste.
3. L'ATC può prevedere forme premianti o di penalità per i capisquadra/vice, referenti e/o singoli selecciatori, eventualmente, anche attraverso un incremento di capi da abbattere a questi assegnati mediante una redistribuzione nel rispetto dei piani annuali di prelievo.

4. L' A.T.C assegna al selescacciatore gli individui di cinghiale da abbattere e stabilisce, autonomamente, i criteri in base ai quali ripartire i capi da abbattere. L' ATC nel rispetto del PPS, può stabilire per i singoli selescacciatori, assegnati alle zone di caccia sia in area vocata sia in area non vocata, il numero e la classe sociale (in termini di sesso ed età) dei capi da abbattere
5. Le fascette numerate inamovibili da inserire immediatamente dopo l'abbattimento al tendine d'Achille dell'arto posteriore del capo, sono fornite ad ogni cacciatore di selezione ammesso al prelievo dall'ATC, così come la modulistica per le registrazioni del prelievo.
6. Al fine di incrementare le condizioni di sicurezza durante l'azione di caccia, ogni cacciatore è obbligato ad indossare un indumento (giacca o gilet) di colore arancione o giallo ad alta visibilità.
7. Durante la caccia in selezione il cacciatore è obbligato ad avere con sé oltre i documenti previsti dalla normativa nazionale e regionale anche il materiale e i documenti forniti dall'ATC
8. Gli spostamenti all'interno della sottozona assegnata e il raggiungimento dei siti fissi di appostamento e di sparo devono essere realizzati con arma scarica e in custodia.
9. Ogni cacciatore di selezione, abilitato al prelievo del Cinghiale, inoltra domanda scritta su modulo precompilato secondo le modalità stabilite dall'ATC
10. L'assegnazione delle zone di caccia nelle aree vocate e nelle aree non vocate viene effettuata dall'ATC nel rispetto del presente disciplinare., degli obiettivi gestionali dell'ATC previsti nel PPS -
11. L'ATC può stabilire un eventuale ordine di priorità per l'ammissione dei cacciatori abilitati alla caccia di selezione.
12. Il numero minimo e massimo di assegnazione dei cacciatori di selezione alle Zone di Caccia (ZC), sono stabiliti dal Comitato di Gestione dell'ATC prima dell'avvio della caccia di selezione.
13. L'ATC provvede ad effettuare verifiche periodiche del raggiungimento degli obiettivi previsti dai piani di prelievo almeno in relazione alle scadenze temporali riportate nell'atto autorizzativo regionale.
14. L'ATC mette in atto tutte le azioni necessarie a garantire il raggiungimento degli obiettivi gestionali di prelievo, anche mediante la rotazione dei cacciatori di selezione per le diverse zone, a prescindere dall'appartenenza o meno ad una squadra di caccia.
15. L'ATC suddivide le ZC in "sottozone"; l'estensione di ogni sottozona varia in relazione alle caratteristiche ambientali e di copertura vegetale, di norma tra 2 e 500 ettari.
16. Lo svolgimento della caccia di selezione all'interno delle sottozone avviene in base alla pianificazione e programmazione determinata dall'ATC che ne assume la piena responsabilità.
17. Il prelievo nelle singole sottozone o quadranti di prelievo è consentito esclusivamente ad un singolo cacciatore individuato dall'ATC.
18. È in ogni caso vietato sparare da o in altre sottozone diverse da quella in cui il cacciatore risulta registrato per l'uscita di caccia.
19. È vietato uscire in caccia di selezione dopo aver completato il Piano di prelievo assegnato nominativamente per il periodo indicato. L'ATC può sospendere la caccia di selezione per motivi gestionali quali censimenti ungulati e/o minuta selvaggina stanziale e/o migratoria, per prove cinofile, o per quanto altro riterrà necessario.
20. Entro la data di validità del Piano di prelievo, o nella data stabilita annualmente dall'ATC, ogni cacciatore di selezione con capo assegnato e non ancora abbattuto deve riconsegnare le fascette non utilizzate.
21. Nel caso in cui un cacciatore dopo 5 uscite di caccia non abbia realizzato alcun prelievo, l'ATC insindacabilmente riassegna tutto il piano di prelievo da realizzare ad altro cacciatore. Quel cacciatore è escluso dagli interventi da realizzare per il resto del periodo previsto per la caccia di selezione.
22. I cacciatori di selezione, qualora si rendessero responsabili di comportamenti illeciti, sia con riferimento alla vigente normativa venatoria sia con riferimento alle disposizioni del presente disciplinare saranno sottoposti a procedimento sanzionatorio da parte del Comitato di gestione

dell'ATC

23. Nelle more della formazione-abilitazione degli operatori abilitati al rilevamento biometrico, (lett. h, comma 1, art. 3 del Reg. Reg. n. 1/2017 e ss.mm.ii.) i rilievi biometrici possono essere effettuati anche dai selecontrollori/selecacciatori.
24. L'ATC ha l'obbligo di segnalare alla PP le persone autorizzate nominativamente ed assegnatari di fascette.
25. L'ATC può richiedere una quota di iscrizione per l'esercizio della caccia di selezione nel rispetto della L. 10/2004 e ss.mm.ii. e dei relativi statuti.

Art. 10

Registrazione uscite e comunicazione agli organi di vigilanza

1. L'ATC deve garantire un sistema di registrazione delle uscite di caccia e comunicazione agli organi di vigilanza che consenta una piena conoscenza delle azioni programmate a tutti gli operatori interessati, anche al fine di assicurare lo svolgimento della selezione in sicurezza. I dati che devono essere forniti sono i seguenti:
 - a. Data uscita;
 - b. Nome e cognome del selecontrollore;
 - c. Ora dell'uscita prevista;
 - d. Sottozona (quadrante) interessata al prelievo;
 - e. Modello, targa e colore dell'auto del selecontrollore;
2. Durante l'azione di prelievo deve essere consultabile attraverso una bacheca o piattaforma informatica, l'effettivo inizio e l'effettiva fine dell'azione di caccia di selezione e l'esatta localizzazione del cacciatore.
3. Al termine della caccia di selezione, solo nel caso di avvenuto sparo, deve essere redatto un report che riporti i capi abbattuti o feriti e il n.di colpi esplosi;
4. Una volta registrata l'uscita, il cacciatore non può abbandonare in alcun modo la sottozona (o quadrante) a cui si è registrato senza aver effettuato una nuovacomunicazione/registrazione alla bacheca o al sistema informatico;
5. È considerata "*uscita di caccia*" sia l'uscita condotta all'alba, sia quella al tramonto, ovvero in una giornata di caccia è possibile realizzare due uscite di caccia. L'uscita di caccia all'alba termina alle ore 9:00. L'uscita di caccia pomeridiana inizia alle ore 15 e termina un'ora dopo al tramonto. E' considerata uscita in notturna quando risulta compresa nella fascia oraria tra un'ora dopo il tramonto e le ore 24.
6. In assenza di sistema informatico che segnala le uscite in tempo reale (on-line), l'ATC competente in base alle proprie esigenze specificherà l'orario entro il quale il selecacciatore dovrà segnalare la propria uscita e posizione di caccia.
- 7.

Art. 11

Ferimento capi

1. Nel caso di ferimento del capo, il capo è considerato abbattuto e il cacciatore deve:
 - a) attendere circa 15 minuti dallo sparo prima di lasciare la postazione fissa;
 - b) recarsi sull'anschluss dove deve essere posizionato un oggetto visibile e ben riconoscibile a distanza (fazzoletto, nastro ad alta visibilità, ecc.);
 - c) limitare la ricerca del capo ferito e dei segni di caccia solo agli spazi aperti e con buona visibilità circostanti l'anschluss e per un raggio massimo di 100 metri dallo stesso. La ricerca non deve mai compromettere l'eventuale e successiva azione del cane da traccia;
 - d) contrassegnare il punto di ingresso del capo ferito nel bosco o in ogni altro ambiente chiuso (dove l'azione di ricerca dovrà terminare) e immediatamente attivare il Servizio di recupero

del capo ferito contattando l'RCS, o il vice RCS o gli agenti di PP che forniranno le indicazioni e i numeri di telefono utili a contattare i conduttori di cani da traccia.

2. Il recupero dei capi feriti può essere realizzato tramite l'utilizzo di cani da traccia abilitati e riconosciuti dall'ENCI; detti cani devono essere utilizzati da conduttori abilitati ai sensi della lettera f, comma 1, art. 3, del Reg. Reg. n. 1/2017.

Art. 12

Abbattimento capi

1. Nel caso di abbattimento del capo il cacciatore deve:
 - a) attendere circa 15 minuti dallo sparo tenendo sotto controllo il capo;
 - b) apporre, immediatamente dopo aver raggiunto il capo abbattuto, la fascetta inamovibile al tendine di Achille dell'arto posteriore, inserendo le informazioni subito reperibili (codice fascetta, sesso e classe di età) e, successivamente, comunque entro e non oltre 12 ore dall'abbattimento, completandola con l'ausilio del rilevatore biometrico delle informazioni rimanenti (età in mesi dalla mandibola, peso eviscerato, eventuale peso pieno, numero feti, misure biometriche, note, ecc.);
 - c) comunicare al caposquadra e/o vice e al referente e/o vice l'abbattimento.
2. In caso di abbattimento di capi che presentino anomalie fisiche evidenti (ferite, lesioni, anomalie del mantello, ecc.) va immediatamente contattato l'ufficio veterinario dell'ASL competente per territorio. ogni
3. Per contrastare il rischio di introduzione del virus della Peste Suina Africana in Italia, è fatto obbligo a tutti i selecontrollori/selecacciatori di segnalare alle competenti autorità (Guardie Venatorie, PP, Carabinieri Forestali, Servizi Veterinari):
 - a. ogni capo abbattuto che mostrava *ante mortem* comportamenti anomali di qualsiasi tipo,
 - b. il ritrovamento di carcasse di cinghiale intere e/o parzialmente predate o putrefatte poiché il virus sopravvive alla completa decomposizione dell'ospite rendendo quindi sempre possibile una diagnosi di laboratorio.

Art. 13

Esami sanitari sui capi abbattuti

1. Ogni selecacciatore è tenuto a raccogliere e a portare in visione alla ASL veterinaria più vicina l'intera corata dell'animale abbattuto (fegato, polmoni, cuore, trachea e lingua) con annesso muscolo diaframmatico non separato dalla stessa. Il veterinario provvede all'ispezione visiva della corata ed alla separazione totale da questa del muscolo diaframmatico presente. Ovvero, la corata può essere riconsegnata al cacciatore solo se privata integralmente del diaframma e dei frammenti di esso. Per motivi organizzativi la Regione può disporre modalità di conferimento differenti in accordo con il servizio veterinario della ASL competente per territorio e lo comunicherà all'ATC
2. I capisquadra e/o vice e i referenti e/o vice devono consegnare all'ATC, entro 72 ore, tutte le informazioni e/o documenti richiesti.

Art. 14

Tutela dell'Orso Bruno e territori area natura 2000 e ZPE

1. Le modalità specifiche di esercizio della caccia di selezione al Cinghiale per la salvaguardia dell'Orso bruno marsicano nella ZPE e nella ZPC del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise e nei SIC con presenza dell'Orso bruno marsicano sono riportate all'appendice I di cui al presente disciplinare.
2. L'ATC nel cui territorio ricadano ZPE, ZPS o ZSC con presenza dell'Orso bruno marsicano, sancisce con gli enti gestori le modalità operative da applicare per la sostenibilità delle attività di selezione.
3. Al fine di rendere sostenibile l'esercizio della caccia di selezione al cinghiale con gli obiettivi di tutela dell'Orso bruno marsicano e di evitare azioni di disturbo al plantigrado, il Dipartimento Agricoltura, può adottare ulteriori specifiche disposizioni anche a seguito di eventuali segnalazioni della Rete di Monitoraggio Orso bruno marsicano del PATOM, d'intesa con gli ATC interessati ed eventualmente con gli Enti gestori dei siti di Natura 2000

APPENDICE 1

Modalità specifiche di esercizio della caccia di selezione al Cinghiale da adottare per la salvaguardia dell'Orso bruno marsicano nella ZPE e nella ZPC del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise e nei SIC con presenza dell'Orso bruno marsicano di cui al Calendario Venatorio regionale

- I. Individuazione delle singole sottozone che i cacciatori di selezione possono utilizzare per la caccia di selezione in accordo con il PNALM, o l'Ente gestore del SIC "Orso".
- II. Esclusione di tutte le celle occupate per almeno il 50% da tipologie vegetazionali "chiuse" bosco/macchia/arbusti.
- III. Possibilità di individuare punti fissi dove posizionare le altane.
- IV. Sospensione della caccia di selezione nei mesi di maggio e giugno, ove richiesto dall'Ente Parco per la ZPE o all'Ente gestore del SIC Orso.
- V. L'intervento in caccia di selezione, nel mese di giugno, potrà essere effettuato esclusivamente su richiesta per danni in agricoltura, previa comunicazione all'Ente Parco o all'Ente gestore del SIC Orso ed accertamento dell'assenza dell'orso nei pressi della zona danneggiata.
- VI. In caso di zone particolarmente sensibili o in cui venga segnalata la presenza dell'Orso, su segnalazione del PNALM o dell'Ente gestore del SIC "Orso", la caccia di selezione è sospesa. L'ATC in questi casi provvede a comunicare tempestivamente a tutti i seletcacciatori di interdizione delle sottozone indicate. La riattivazione del prelievo avverrà solo su indicazione del PNALM o dell'Ente gestore del SIC "Orso".
- VII. Il cacciatore che opera nella ZPE e nella ZPC del PNALM o nei SIC "Orso" è obbligato, oltre alla registrazione delle uscite di caccia nelle bacheche, a comunicare preventivamente la propria posizione tramite email (o altro metodo concertato) all'ATC e al PNALM o all'Ente gestore del SIC "Orso".
- VIII. L'elenco con i nominativi, gli indirizzi di residenza ed i recapiti telefonici dei cacciatori di selezione operanti in ZPE e ZPC del PNALM o nei SIC "Orso" è comunicato prima dell'avvio della caccia di selezione agli organismi di controllo (Regione, PP, Sorveglianza PNALM, Carabinieri Forestali).
- IX. È fatto obbligo al cacciatore di selezione di segnalare al PNALM o all'Ente gestore del SIC "Orso" l'eventuale avvistamento di esemplari di Orso.
- X. È fatto obbligo all'ATC di informare il PNALM o l'Ente gestore del SIC "Orso" in caso siano riscontrate patologie tramite le analisi sanitarie obbligatorie sui cinghiali abbattuti.